



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 09/08/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 1161

Piano Sanitario Regionale 2002-2004. Articolazione Rete Distrettuale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

L'Assessore Regionale alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ARES di concerto con il Settore Sanità e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1008/1995 la Regione Puglia ha proceduto alla approvazione dell'articolazione in distretti delle Aziende USL individuando n. 70 distretti sanitari, in base ai criteri previsti dell'art. 26 della l.r. n. 36 del 28/12/94, co. 7, con le deroghe nello stesso atto individuate.

L'art. 3 quater del D.Lgs. 502/92 come modificato con D.Lgs. 229/99, stabilisce che la legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità sanitaria locale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, co. 2 sexies, lett. c.), garantendo una popolazione minima di almeno 60.000 abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione, disponga diversamente.

Il Piano Sanitario Regionale 2002/2004, quale atto regolamentare, ha trattato la materia della distrettualizzazione nell'ambito della programmazione dell'assistenza territoriale disponendo che:

- il dimensionamento del Distretto, in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio pugliese e della diversa densità della popolazione residente, può essere collocato in un range di norma compreso tra sessantamila e centomila residenti;
- il dimensionamento prossimo al livello minimo riguarda, in particolare, i Distretti coincidenti con zone montane ed a difficile percorrenza;
- il dimensionamento intermedio è riferibile ai Distretti coincidenti con i comuni di media grandezza;
- il dimensionamento massimo può interessare i grandi comuni e le aree metropolitane.

Sulla scorta del combinato disposto della legge e deliberazione sopraindicate è necessario procedere alla nuova articolazione delle aziende sanitarie in distretti.

A tal fine va tenuto conto delle dimensioni, di norma, da 60.000 a 100.000 abitanti nonché delle seguenti ulteriori considerazioni:

- laddove possibile, perché rispondente ai nuovi criteri, è opportuno mantenere l'ambito territoriale esistente;
- nelle ipotesi di riarticolazione, di norma, vanno aggregati interamente due o più distretti;
- nell'ipotesi di disarticolazione di un distretto ed aggregazione dei relativi comuni a più distretti, deve essere privilegiata l'aggregazione di comuni limitrofi, rispettando vincoli, potenzialità socio - economiche,

viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

- in conseguenza di realtà montane o con particolare dispersione della popolazione o difficoltà di comunicazione, è necessario derogare al limite di 60.000 abitanti; ciò avviene in particolare per le aree del Sub Appennino Dauno, del Gargano, dell'Area Murgiana e del Salento.

In relazione ai suddetti criteri, si propone di ridefinire la rete distrettuale come da allegato alla presente deliberazione che contempla n. 47 distretti.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali nell'atto aziendale di cui all'art. 3, co. 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, individuano i distretti secondo quanto previsto nel presente provvedimento, valutando e comunicando alla Regione, per tramite dell'Assessore alla Sanità, la eventuale necessità di aggregare diversamente i comuni nel rispetto dei criteri di cui al presente atto per i successivi eventuali provvedimenti autorizzativi.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLE LL.RR. 28/01 E 17/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" "

Il presente atto è di natura regolamentare. A norma dell'Art. 4 della L.R. 4 Maggio 1999 n.17, così come modificato dall'Art. 13 della L.R. 13 Dicembre 1999 n.32, si attesta che "le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni."

Il Dirigente Il Direttore
del Settore Sanità Generale dell'ARES
Dott. Carlo Di Cillo Dott. Mario Morlacco

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'Art. 4, co.4, lettera d) della L.R. 4.2.1997, n.7.

LA GIUNTA

- Udata la relazione dell'Assessore alla Sanità,
- vista la legge regionale n. 36/94,
- vista la deliberazione n. 1008 dell'8/3/95,
- visto il D.Lgs. 502/92 come modificato dal D.Lgs. 229/99,
- vista la deliberazione n. 2087 del 27/12/2001 con la quale è stato approvato il Piano Sanitario Regionale 2002/2004;

DELIBERA

1. di fissare i criteri riportati in narrativa, che qui si intende richiamata per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, circa la nuova individuazione dei distretti in esecuzione del Piano Sanitario Regionale 2002/2004.
2. di approvare la nuova articolazione dei distretti sanitari come risultante dall'allegato A) qui richiamato per fare parte integrante del presente provvedimento.
3. di riservarsi successivo provvedimento per la regolamentazione dell'attività distrettuale secondo le previsioni del PSR 2002/2004;
4. di pubblicare la presente deliberazione, nei modi e termini di rito, sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Il Presidente della Giunta

Allegato A)

Il presente provvedimento è costituito dal seguente allegato unico costituito da numero 12 facciate dalla pagina 1 alla pagina 12